Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 27426 160/11/2017 del 22 DIC. 2017 / Pos. n. 3

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Servizio IX

(Rif. nota prot. 44812 del 5 dicembre 2017)

OGGETTO: Art. 15 L.r. 4 giugno 1980, n. 55 e s.m.i. *"Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie"*. Posizione debitoria per rate insolute. Quesito.

1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che l'art. 15 della l.r. 4 giugno 1980, n. 55 istituisce un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di credito agevolato in favore dei lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia e da utilizzare per l'avvio di attività economiche.

Rappresenta altresì codesta Amministrazione che, ai sensi dell'art. 17 della l.r. 6 giugno 1984, n. 38, per la gestione dei finanziamenti in favore dei lavoratori emigrati è stata stipulata apposita convenzione tra la Regione siciliana, il Banco di Sicilia e la Cassa centrale di Risparmio V.E., approvata con decreto assessoriale del 25 novembre 1988.

Riferisce codesto Assessorato che l'art. 1 della predetta convenzione affida agli Istituti

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv.Maddalena Barreca – e.mail: maddalena.barreca@.regione.sicilia.it*

gestori del fondo *"le azioni legali a tutela dell'Amministrazione regionale, e, inoltre, su richiesta dell'Assessorato del lavoro, ... l'esame legale preliminare alla stipulazione dei contratti, tendente ad accertare il dominio e la libertà dei cespiti immobiliari da ipotecare"*.

L'art. 11, comma 2, della medesima convenzione prevede che *" ... gli Istituti di credito assumono l'obbligo, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive da parte del mutuatario, di attivare, non oltre 90 giorni dalla scadenza della seconda rata insoluta, le procedure di recupero coattivo del credito"*.

Ciò premesso, codesta Amministrazione rappresenta che gli eredi del beneficiario di un finanziamento agevolato a carico del fondo di rotazione di che trattasi hanno proposto di definire la posizione debitoria del loro congiunto mediante il versamento a saldo e stralcio di un'unica somma che tuttavia è inferiore rispetto all'importo dovuto in totale per rate insolute e interessi di mora.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, vien chiesto se possa procedersi *"ad una mediazione con gli eredi del soggetto debitore"*: ciò, invero, consentirebbe il recupero certo, seppure parziale, della posizione debitoria considerato che *"il finanziamento non risulta assistito da prelazione ipotecaria"* ed altresì che *"gli eredi hanno fatto sapere all'Istituto di credito di non avere a disposizione l'intera somma dovuta"*. In alternativa al quesito sopra formulato vien chiesto se possa esigersi *"dall'Istituto Unicredit, gestore del fondo di rotazione ..., l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 11 della convenzione"* succitata e *"procedere, quindi, in via monitoria in danno degli eredi per il recupero dell'intera somma ... più il capitale residuo in ammortamento"*, tenuto conto che, secondo quanto rilevato dal medesimo Istituto di credito, in capo agli eredi *"risulta la titolarità a nome del debitore di alcuni immobili"* .

2. La questione prospettata sembra esulare dalle competenze di questo Ufficio la cui

attività di consulenza giuridica - *giusta* il disposto dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - concerne la redazione di *"pareri sull'interpretazione dello Statuto e di norme legislative e regolamentari"*.

Ed invero, al riguardo si rileva che nella fattispecie concreta sottoposta allo Scrivente ogni valutazione attinente la convenienza della proposta formulata dagli eredi ovvero l'eventuale esito satisfattivo del recupero in via monitoria in danno degli stessi, rimane ascritta alla competenza di codesta Amministrazione configurandosi come merito di scelte fattuali da adottare.

In questa sede può solo rammentarsi, in via generale, che fondamento dell'attività amministrativa è il principio di legalità (art. 1 legge n. 241/1990 e art. 1 l.r. n. 10/1991) il quale impone il dovere di agire per i fini determinati dalla legge ed entro i limiti dalla stessa fissati.

Ciò posto, nella fattispecie concreta rappresentata, sembra allo Scrivente che codesta Amministrazione non possa non tenere conto dell'obbligo di attivare le procedure di recupero coattivo del credito come espressamente previsto dall'art. 11, comma 2, della convenzione richiamata in epigrafe; ciò, in particolare, considerato che la predetta convenzione trova fondamento nella legge regionale ed è stata approvata con un provvedimento di natura amministrativa.

In altri termini, l'esplicita previsione dell'obbligo di procedere al recupero coattivo del credito nel caso di rate insolute non sembra lasciare spazio a soluzioni diverse, a maggior ragione qualora si consideri che l'accoglimento della proposta formulata dagli eredi consentirebbe il recupero solo parziale delle somme dovute.

Pertanto, tenuto conto delle osservazioni sopra formulate, nella fattispecie sottoposta a

allo Scrivente appare ragionevole suggerire a codesto Assessorato di attivarsi affinchè l'Istituto di credito gestore del fondo di rotazione intraprenda tutte le attività necessarie ad iniziare le procedure di cui all'art. 11, comma 2, della convenzione sopra richiamata ferma restando, comunque, ogni altra valutazione discrezionale di competenza di codesta Amministrazione.

******

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Maddalena Barreca

Maddalena Barreca

L'Avvocato Generale

Avv. Maria Mattarella

M. Mattarella

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it
***Resp. del proced.**: Avv.Maddalena Barreca – e.mail: maddalena.barreca@.regione.sicilia.it*